



ALLEGATO ^{"B"} ALLA DELIBERAZIONE C.C.
N° 26 DEL 29/07/2021

COMUNE DIRIETI

Provincia di Rieti

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18/4/2019
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE

Art 1 - Oggetto del Regolamento

Art.2-Istituzione e presupposto

Art.3-Soggetti passivi

Art 4-Esenzioni

Art.5-Misura dell'imposta

Art 6- Obblighi del gestore

Art. 7-Attività di controllo e accertamento dell'imposta

Art.8-Sanzioni

Art 9-Riscossione coattiva

Art.10-Rimborsi

Art. 11- Portale telematico

Art. 12- Contenzioso

Art 13-Funzionario responsabile dell'imposta

Art.14-Disposizioni finali e transitorie

Art.1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 4.02.2011.

Art.2

Istituzione e presupposto

1. L'Imposta di Soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n.23/2011 e il relativo gettito é destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Rieti, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché la manutenzione, la fruizione e il recupero dei beni culturali ed ambientali, e dei relativi servizi pubblici locali. A tal fine verranno istituiti appositi capitoli di entrata e spesa sul bilancio comunale attribuiti al servizio turismo.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 gennaio 2016 , nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000.
3. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo site nel territorio del Comune di Rieti, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.
4. Rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi ammobiliati o parti di essi locati per uso turistico e le aree di sosta, nonché gli altri immobili destinati a locazione breve ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 50/2017 convertito con modificazioni in legge 96 del 21 giugno 2017.
5. Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuoridell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali online.

Art.3

Soggetti passivi

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Rieti, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva di cui al precedente art. 2, presso la quale sono ospitati i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di cui al comma 1;
3. L'imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme online cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive.
4. Nel caso di pernottamento in alloggi per uso turistico e negli altri immobili destinati alle locazioni brevi il contributo è dovuto dai soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone inclusi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.
5. I soggetti di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, non residenti, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, provvedono al rispetto degli adempimenti previsti dal

presente Regolamento per tramite del rappresentante fiscale, individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo quanto stabilito nel decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395/2017.

Art.4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento sedicesimo anno di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, anche in regime di day hospital per un massimo di un accompagnatore per paziente;
- c) i pazienti che effettuano cure in regime di day hospital;
- d) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio nei casi di emergenze e calamità;
- d) i gruppi organizzati composti da almeno 20 persone. Per gruppo organizzato si intende un gruppo composto da almeno 20 persone, con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale o da Federazione Sportiva con unica prenotazione;
- e) i soggetti con invalidità al 100% ed un accompagnatore;
- f) i residenti della Provincia di Rieti che pernottano per ragioni di lavoro.
- g) gli studenti iscritti all'Università con sede nel territorio comunale;

2. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, di una attestazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 e ss.mm.ii. contenente le motivazioni per le quali si richiede l'esenzione e idonea documentazione comprovante le condizioni di cui alla lett. a, b, c, d, e, f, g; (**mod.ALL.1**)

Art. 5

Misura dell'imposta

Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera t), del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Art.6

Obblighi del gestore

1 I gestori delle strutture ricettive site nel Comune di Rieti sono tenuti ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, ad informare, anche in appositi spazi, i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni mediante esposizione di apposita cartellonistica, che contenga indicazioni sull'applicazione dell'imposta e sulle esenzioni previste. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalle strutture ricettive per pubblicizzarsi compresi siti web, piattaforme e portali on line. (**mod. ALL.2**).

2. A tal fine il gestore è tenuto a:

- a) richiedere - sulla base delle tariffe vigenti, su cui è tenuto a tenersi diligentemente informato - il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno dell'ospite presso la struttura ricettiva ed a rilasciare la relativa quietanza.
- b) Riscuotere l'imposta, rilasciando quietanze, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fatture indicandolo come "operazione fuori campo IVA".

c) Registrarsi sul portale telematico messo a disposizione dal Comune di Rieti secondo le modalità di cui al successivo art. 11 (**link**);

d) trasmettere al Comune, entro il 5 di ogni mese, il numero e il nominativo di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, il periodo di permanenza, il numero di soggetti esenti ed ogni altra informazione utile ai fini del computo dell'imposta.

La dichiarazione mensile debitamente sottoscritta deve essere trasmessa utilizzando la modulistica predisposta all'interno del portale telematico messo a disposizione dal Comune di Rieti. (**link**) La dichiarazione va inviata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo comunicare al Comune il periodo di chiusura.

e) Nella fase sperimentale e nelle more delle procedure di registrazione e accreditamento nel portale telematico di cui al successivo art. 11, è possibile inviare le comunicazioni mediante posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.rieti.it e per conoscenza all'indirizzo sviluppolocale@pec.comune.rieti.it. Solo nel caso in cui il gestore sia impossibilitato ad utilizzare apparecchiature informatiche è consentita la presentazione della dichiarazione cartacea, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune. (**mod. ALL.3**)

f) riversare al Comune di Rieti, entro la medesima scadenza di cui alla lett. d), l'imposta di soggiorno riscossa nel mese oggetto di dichiarazione, con modalità che verranno concordate con l'Amministrazione Comunale e indicando nella causale la dicitura "**Imposta di Soggiorno, anno di riferimento, mese di riferimento, Nome della struttura**", tramite:

bonifico bancario sul conto di tesoreria da poter assolvere anche attraverso il portale telematico mediante sistema pagopa;

bollettino postale/bonifico postale da poter assolvere anche attraverso il portale telematico mediante sistema pagopa;

altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa (pagopa)

g) Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta rifiuti il pagamento, il gestore della struttura ricettiva è obbligato ad informare e trasmettere le generalità del soggetto entro 3 giorni lavorativi all'Ufficio Turismo del Comune compilando l'apposito modulo on line; (**mod. ALL.4**);

3. Il gestore, in qualità di agente contabile di fatto, è sottoposto all'obbligo della "resa del conto giudiziale" come previsto dal R.D. 827/1924. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare al Comune il previsto mod. 21. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D. Lgs. 267/2000.

4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

5. Il gestore non invia al Comune di Rieti le quietanze relative ai singoli ospiti, ma è tenuto a conservare le stesse e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per un periodo di cinque anni.

6. Il Comune di Rieti può stipulare apposite convenzioni con i gestori di portali telematici o con coloro che svolgono attività di intermediazione immobiliare per definire le modalità operative di adempimento agli obblighi di cui al presente regolamento.

Art.7

Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti

e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché del recupero dell'imposta l'Amministrazione potrà:

a) richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;

b) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

c) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati

Art. 8 Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno sono punite con le sanzioni amministrative tributarie previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997 n.471, n.472 e n.473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato oltre 15 giorni o parziale pagamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 D.Lgs. 471/1997 pari al 30% dell'importo del non versato. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano altresì, le disposizioni previste dall'art.16 del decreto legislativo n.472/97.

3. Per l'omessa o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a 500, ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n.689. In caso di dichiarazioni mendaci o falsità di atti rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 saranno applicate le norme penali come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché la decadenza di eventuali benefici ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000;

3 Bis. In caso di documentazione incompleta l'Amministrazione può conferire un termine non superiore a 30 giorni per consentire ai soggetti interessati le integrazioni dovute. Per la ritardata presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento oltre i 30 giorni dal termine previsto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, prevista dall'art. 7 bis del Decreto legislativo 267/2000 ;

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'inosservanza di quanto disposto dall'art. 11 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 per ciascuna delle omissioni compiute, ai sensi dell'art. 7- bis del D.Lgs. n. 267/00. Inoltre la sanzione prevista per le violazioni degli obblighi di cui all'art. 11 compiute dai soggetti di cui all'articolo 3 comma 3 e 4, si applica per ciascuna inserzione online che non sia conforme a quanto prescritto dal presente regolamento e/o che ometta l'inserimento del codice di identificazione di cui all'articolo 11 comma 3. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689;

Art. 9 Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 10 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente riversata a questo ente da parte di gestori di strutture ricettive ubicate in altro comune, previa apposita istanza del gestore stesso nonché consenso dell'altro comune, la somma dovuta, a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati, può essere versata direttamente al comune soggetto attivo del tributo, fino a quando sono possibili le azioni di controllo, accertamento e/o recupero da parte dello stesso.
3. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dalla Legge e dai Regolamenti in materia e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.
4. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

Art. 11 Portale telematico

1. Tutte le strutture ricettive sono obbligate a registrarsi e caricare le informazioni relative all'identificazione del soggetto passivo dell'imposta, tramite il portale telematico messo a disposizione dal Comune di Rieti, al fine di permettere un corretto censimento delle strutture ricettive e di consentire una corretta identificazione dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta, nonché di contrastare fenomeni di evasione e/o di elusione dell'imposta medesima.
2. L'ufficio Turismo competente rilascerà ai gestori delle strutture ricettive regolarmente registrate ed in regola con tutti gli adempimenti previsti, un codice di identificazione conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, con il quale potranno essere assolti gli obblighi derivanti dal presente Regolamento mediante l'utilizzo del portale telematico e della relativa modulistica messi a disposizione dal Comune di Rieti.
3. I gestori delle strutture ricettive, qualora utilizzino portali telematici per pubblicizzare la propria attività e/o il proprio immobile, o per ricevere delle prenotazioni, sono tenuti ad indicare al Comune, i link (o url) delle inserzioni online nelle quali la propria attività e/o il proprio immobile vengono pubblicizzati. I gestori delle strutture, inoltre, sono tenuti ad inserire all'interno delle loro inserzioni, pubblicate online, il codice di identificazione che gli è stato attribuito in fase di censimento e registrazione.
4. I soggetti di cui all'art. 3 comma 3 e 4 sono anch'essi tenuti a pubblicare e rendere ben visibili i codici di identificazione e a predisporre i propri sistemi informatici affinché l'inserimento di tali codici sia obbligatorio per i propri utenti e/o inserzionisti, per la pubblicazione di qualsiasi annuncio online, che riguardi immobili e/o servizi ricettivi, ricadenti nel territorio del Comune di Rieti.
- 5 I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici, sono obbligati in solido con i gestori delle strutture ricettive per l'adempimento degli obblighi di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 12
Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di Soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente.

Art. 13
Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 14
Norme transitorie e finali

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si applica la vigente normativa nazionale e regionale sull'imposta di soggiorno.